

Facoltà di Agraria
Dipartimento
di Economia e Sistemi arborei

**Università
degli Studi di Sassari**



A.D. MDLXII

Facoltà di Architettura
Dipartimento
di Architettura e Pianificazione

Multifunzionalità degli Oliveti Periurbani del Nord Ovest (Sardegna)

a cura di Sandro Dettori e Maria Rosaria Filigheddu



LA NORMATIVA A TUTELA DELL'OLIVO

Sebastiano Mavuli

Corpo forestale e di Vigilanza ambientale della regione Sardegna, Ispettorato ripartimentale di Sassari

La normativa a tutela degli oliveti prende origine dal Decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475, successivamente modificato dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144, e dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. La prima norma fu promulgata nel periodo immediatamente post-bellico, con lo scopo di tutelare l'olivo per la sua grande importanza economica, tanto che imponeva il divieto assoluto dell'abbattimento degli alberi di olivo. L'articolo 1 vietava anche l'abbattimento delle piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che potessero essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. L'articolo 2 prevedeva le fattispecie per le quali si poteva autorizzare l'abbattimento, ed erano riconducibili a situazioni di morte accertata delle piante o permanente improduttività non rimovibile o a situazioni di eccessiva fittezza dell'impianto che arrecasse danno all'oliveto. L'articolo 2 prevedeva altresì che fosse il Prefetto, a seguito di accertamento da parte dell'Ispettorato dell'Agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'Agricoltura, ad autorizzare l'abbattimento. L'articolo 3 dava facoltà al Prefetto di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi, ove si trovassero radicati gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità e i termini del reimpianto. L'articolo 4 prevedeva le sanzioni per chi abbatteva piante di olivo senza averne l'autorizzazione o non eseguiva il reimpianto con le modalità e nei termini prescritti; la punizione consisteva in una ammenda pari ad un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena produttività.

Con la successiva norma venuta alla luce il 14 febbraio 1951, la n. 144, gli articoli 1 e 2 venivano sostituiti con altri due. Il nuovo articolo 1 allargava la maglia dei divieti e consentiva l'abbattimento, senza autorizzazione, di un massimo di 5 piante di olivo in un biennio, lasciando intatto

quanto previsto dall'articolo 2 della l. n. 475, prevedendo l'abbattimento anche per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitativo. Anche con questa legge era sempre il Prefetto che autorizzava l'abbattimento e rimanevano ferme le sanzioni previste dall'articolo 4 della l. n. 475.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, furono delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le competenze in merito alle autorizzazioni inerenti abbattimenti di piante deperienti o comunque in condizioni fisiologiche tali da richiedere interventi radicali di ricostituzione. Rimase in capo alla Prefettura la competenza per l'abbattimento delle piante di olivo per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

Stante questa ripartizione di competenze tra la Prefettura e la Camera di Commercio si ritiene di un certo interesse fare una verifica delle autorizzazioni concesse all'abbattimento di piante di olivo da parte delle due istituzioni. E' necessario altresì premettere che non è possibile individuare il numero effettivo delle piante abbattute in quanto la legge prevede che ogni proprietario possa spiantare, in un biennio, fino a cinque piante, e non essendo questo un espianto che necessita di autorizzazione sfugge agli organi di controllo in quanto il dato non viene censito e di conseguenza non se ne conserva la memoria negli atti. La ricerca negli archivi ha permesso di risalire fino al 1992, non è stato possibile andare più a ritroso, per cui il dato è da considerare assolutamente parziale.

Dall'analisi dei dati disponibili (riassunti nella Tabella 1 come numero di piante abbattute in funzione dell'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione) si evincono una serie di considerazioni abbastanza interessanti sull'intensità degli abbattimenti rapportati alle categorie di opere consentite dalla norma.

TABELLA 1

Autorizzazioni rilasciate, tra il 1992 e il 2005, dalla Prefettura e dalla C.C.I.A.A. di Sassari nei comuni di Sassari e Alghero

Anno	Comune di Sassari			Comune di Alghero		
	Prefettura: opere pubbliche	Prefettura: opere private	C.C.I.A.A.	Prefettura: opere pubbliche	Prefettura: opere private	C.C.I.A.A.
1992	-	190	204	-	-	40
1993	-	4	20	-	-	15
1994	210	312	19	-	-	-
1995		20		-	30	-
1996	201	22	14	5	-	-
1997	1.506	20		37	-	-
1998	1.340	34		100	-	-
1999	104	1.014		161	7	-
2000	80	-			157	-
2001	100	-			-	62
2002	-	-			40	
2003	240	50	15		-	-
2004	500	29			50	-
2005	40	227			10	-
TOTALE	4.321	1.922	272	303	294	117
Media annua	308,6	137,2	19,4	21,6	21	8,4

Le autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura e dalla Camera di Commercio nei comuni di Sassari e Alghero nel periodo preso in considerazione sono state pari a 72, ed hanno comportato l'abbattimento di **7.238** piante, di cui **6.524** in comune di Sassari e **714** in quello di Alghero.

Delle autorizzazioni evidenziate, 63 sono state rilasciate dalla Prefettura, di cui 46 a Sassari, per un numero di **6.252** piante abbattute, e 19 ad Alghero per **597** piante abbattute. La maggior parte delle piante, pari a **4.624**, sono state abbattute per la realizzazione di opere pubbliche, di cui **4.321** piante in comune di Sassari e **303** in comune di Alghero, e **2.225** per la realizzazione di opere private, distribuite per un numero di **1.931** piante in comune di Sassari e **294** in comune di Alghero. Dal 1992 al 2005 la media annua degli abbattimenti per opere pubbliche è stato di 308,6 piante in comune di Sassari e di 21 in comune di Alghero; la media annua degli abbattimenti in riferimento alle concessioni a favore dei privati rilasciate dalla Prefettura è stata pari 137,9 a Sassari e a 21 ad Alghero.

In questo arco di tempo le concessioni rilasciate dalla Camera di Commercio sono state decisamente modeste, 9 in tutto, per un numero complessivo di **389** piante abbattute, distribuite tra Sassari e Alghero rispettivamente in numero di **272** e **117**.

La media annua delle piante abbattute in seguito alle concessioni rilasciate dalla Camera di Commercio è stata di 8,4.

Le opere pubbliche che hanno comportato gli abbattimenti più consistenti hanno riguardato la viabilità, e una di queste, autorizzata nel 1998, ha riguardato la strada per Alghero in località "Lu forru di Santu Cristu" che da sola ha comportato l'abbattimento di **1.246** piante. Anche lo sviluppo edilizio ha inciso sulla corona olivetata, come ad esempio in località "Li Punti" dove interventi di edilizia popolare hanno comportato l'abbattimento di **950** piante; sempre per la realizzazione di opere inerenti l'edilizia popolare, in località "San Giovanni" è stata concessa un'autorizzazione per l'abbattimento di **390** piante. Un'altra autorizzazione particolarmente significativa è quella concessa per la realizzazione della condotta idrica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, sempre in comune di Sassari, che ha coinvolto le località interessate dal tracciato dell'infrastruttura: "Truncu Reale, Monte Oro, Serra Secca, Via Milano", con l'abbattimento di **500** piante. Anche la costruzione di un edificio religioso ha comportato l'abbattimento di un numero importante di olivi, **120**, in località "Li mucci".

Le autorizzazioni a favore di privati, pur essendo in numero notevolmente superiore, non hanno mai raggiunto valori singoli consistenti e il numero complessivo di piante autorizzate all'abbattimento è stato pari a un po' meno della metà rispetto alle opere pubbliche. Le categorie di opere hanno riguardato per lo più l'edilizia residenziale, ma un certo numero è collegato anche ad attività economiche. L'abbattimento più consistente ha preso origine da un intervento di edilizia residenziale effettuato nel 1994 in località "Baddimanna" in comune di Sassari, che ha comportato l'abbattimento di **300** piante. Un altro intervento piuttosto consistente ha riguardato la costruzione di un capannone commerciale in località "Predda Niedda", sempre in comune di Sassari, che ha richiesto l'abbattimento di **200** piante.

Tra tutte le autorizzazioni concesse nel periodo preso in considerazione la Prefettura ha imposto l'obbligo del reimpianto esclusivamente per le opere private in numero di sette autorizzazioni per un numero complessivo di 111 piante. Le autorizzazioni rilasciate dalla CCIA sono state, nel periodo preso in considerazione, solo 9, un numero nettamente inferiore rispetto a quanto rilasciato nello stesso periodo dalla Prefettura. Anche il numero totale delle piante abbattute è risultato nettamente inferiore, poiché pari a 394. Gli abbattimenti sono stati chiesti nella maggior parte dei casi per il recupero di superfici olivetate danneggiate dal passaggio del fuoco, mentre la seconda causa ha riguardato oliveti improduttivi. La Camera di Commercio ha imposto l'obbligo di reimpianto per 4 autorizzazioni e un numero complessivo di 279 piante. Le autorizzazioni concesse per

l'abbattimento di piante in conseguenza di autorizzazioni all'esecuzione di opere private sono state 51 e hanno comportato l'abbattimento di 2.614 olivi.

Fra tutte le autorizzazioni concesse il numero complessivo delle piante abbattute è stato di 7.238, e in considerazione del fatto che il sesto d'impianto adottato abitualmente nelle zone in esame è di 8x8 metri si desume che le superfici perse all'olivicoltura sono state complessivamente pari a 46 ettari, distribuiti per circa 41,5 ettari in agro di Sassari e neanche 4,5 ettari in agro di Alghero.

I quindici anni analizzati, coincidenti certamente con una vivace attività edificatoria, non coprono per carenza degli archivi l'intero periodo trascorso dalla promulgazione della legge. Comunque dai dati in questione, pur se parziali, si possono cogliere alcune indicazioni significative. Il consumo delle superfici olivetate è senz'altro da addebitare in misura maggiore alle opere pubbliche, per le quali il più delle volte è altresì assai difficile compensare le perdite con obblighi di reimpianto. I privati, il più delle volte, non hanno interesse ad abbattere gli alberi di olivo, e quando ciò è richiesto per la edificazione di fabbricati o di operazioni colturali su oliveti improduttivi, e la dove esiste la disponibilità di ulteriori superfici, si nota la tendenza più che a diminuire le superfici ad attuare iniziative per nuovi impianti e operazioni di miglioramento dell'esistente. È evidente che il numero dei privati che ricorrono agli abbattimenti senza richiedere alcuna autorizzazione è assai alto, e che i suddetti interventi, pur individualmente poco significativi, considerati complessivamente raggiungono numeri ragguardevoli. Dalla lettura dei dati in argomento si possono inoltre fare alcune considerazioni; una legge nata nell'immediato dopoguerra per tutelare una coltura arborea di notevole valore economico, valida probabilmente in una società arretrata a prevalente economia agricola, ha perso nel contesto odierno, economicamente più vivace e socialmente radicalmente cambiato, parte della sua importanza ed efficacia. Gli oliveti periurbani, infatti, non rappresentano più una coltura arborea di esclusivo valore economico agricolo, ma riescono ad assolvere, specialmente nei contesti in argomento, importantissime funzioni, soprattutto in riferimento al valore paesaggistico che rappresentano e alla capacità di mitigazione del clima, che sono funzioni di indubbia importanza per la collettività, ma in cui anche per la proprietà il valore del bene agricolo, soprattutto per le piccole superfici, assume una funzione secondaria rispetto alle funzioni sopraccitate.

Questa breve relazione non può che concludersi riconoscendo l'evidente attuale inidoneità di una norma ormai obsoleta nata in un periodo completamente diverso dal punto di vista economico e sociale, per cui si pone l'urgente necessità di una rivisitazione della norma in chiave moderna a tutela degli oliveti periurbani che ne riconosca la multifunzionalità e ne tuteli in modo efficace le importanti peculiarità ambientali.